



**COMUNE DI
SAN ZENONE AL LAMBRO
PROVINCIA DI MILANO**

*Assessorato
Ecologia ed Ambiente*

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI
E PER
UNA MIGLIORE CONVIVENZA
CON LA COLLETTIVITA' UMANA**

Approvato con Deliberazione di C.C. n° 31 del 30.09.2009





INDICE

Capitolo I - PRINCIPI

- Art. 1 - Profili istituzionali.
- Art. 2 - Valori etici e culturali.
- Art. 3 - Competenze del Sindaco.
- Art. 4 - Tutela degli animali.

Capitolo II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 5 - Definizioni.
- Art. 6 - Ambito di applicazione.
- Art. 7 - Esclusioni.

Capitolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 8 – Modalità di detenzione e custodia di animali.
- Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali.
- Art. 10 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica.
- Art.11 – Abbandono e rilascio di animali.
- Art. 12 – Avvelenamento di animali.
- Art. 13 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico.
- Art. 14 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati.
- Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.
- Art. 16 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali.
- Art. 17 – Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l’utilizzo di animali.
- Art. 18 - Rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali di affezione per esposizioni e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore.
- Art. 19 - Pet therapy – Attività curative umane con impiego di animali in case di riposo/ospedali/scuole.
- Art. 20 – Inumazione di animali.
- Art. 21 – Destinazione di cibo per animali.

- Art. 22 - n.a.

Capitolo IV - CANI

- Art. 23 - Attività motoria e rapporti sociali.
- Art. 24 - Divieto di detenzione a catena.
- Art. 25 - Dimensioni dei recinti.
- Art. 26 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.
- Art. 27 - Aree e percorsi destinati ai cani.
- Art. 28 - Obbligo di raccolta delle deiezioni.
- Art. 29 - Accesso negli esercizi pubblici e negli Uffici Comunali.
- Art. 30 - Anagrafe canina - Smarrimento - Rinvenimento - Affidato.

Capitolo V - GATTI

- Art. 31 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.
- Art. 32 - Compiti dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'Amministrazione Comunale.
- Art. 33 - Colonie feline e gatti liberi.
- Art. 34 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.
- Art. 35 - Cantieri
- Art. 36 - Custodia dei gatti di proprietà

Capitolo VI – RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI

- Art. 37 – Modalità di detenzione e misura delle gabbie.

Capitolo VII – VOLATILI

- Art. 38 – Detenzione di volatili.
- Art. 39 - Dimensioni delle gabbie.
- Art. 40 – Della popolazione di Columba livia var. domestica.
- Art. 41 – Protezione dei nidi.

Capitolo VIII – ANIMALI ACQUATICI

- Art. 42 – Ittiofauna.
- Art. 43 - Detenzione di specie animali acquatiche.
- Art. 44 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.
- Art. 45 – Tartarughe acquatiche.

Capitolo IX – EQUIDI

- Art. 46 - Equidi.

Capitolo X – PICCOLA FAUNA

- Art. 47 – Tutela della piccola fauna.

Capitolo XI – ANIMALI ESOTICI

- Art. 48 – Tutela degli animali esotici

Capitolo XII – CANILI, GATTILI

- Art. 49 – Cessione del proprio cane e/o gatto al Comune.
- Art. 50 – Adozioni e sterilizzazioni

Capitolo XIII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 51 - Sanzioni.
- Art. 52 - Utilizzo degli introiti delle sanzioni
- Art. 53 - Vigilanza.
- Art. 54 - Danni al Patrimonio Pubblico.
- Art. 55 – Collaborazione con Associazioni.
- Art. 56 - Integrazioni e modificazioni.
- Art. 57 – Incompatibilità e abrogazione di norme.
- Art. 58 – Entrata in vigore.
- Art. 59 - Adeguamenti

Art. 1 - Profili istituzionali.

Il Comune di San Zenone al Lambro, ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'Unesco a Parigi, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Lombardia e dal proprio Statuto:

1. promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. riconosce agli individui e alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche.
3. individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire sia gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza sia la possibilità di un'organica convivenza con la collettività umana nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica.
5. individua il Referente per la tutela degli Animali nell'ambito del Settore Ecologia e Ambiente del Comune, per le finalità di cui al presente Regolamento e delega alla Polizia Locale le attività di controllo, vigilanza, prevenzione, accertamento ed applicazione del presente Regolamento.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

Il Comune di San Zenone al Lambro, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Lombardia e dal proprio Statuto:

1. riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali e promuovono iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
4. potrà avvalersi, per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti punti, della collaborazione delle Associazioni protezioniste, ambientaliste ed animaliste anche attraverso la stipulazione di idonee convenzioni.

Art. 3 - Competenze dell'Autorità Comunale.

1. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta, attraverso i propri Organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. In particolare può disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali d'affezione siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria e del benessere animale

Art. 4 - Tutela degli animali.

1. Il Comune, in base alla Legge 281/91, alla Legge 189/2004 e alla Legge Regionale 16/06 promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato e della Regione.
3. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali.

Capitolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 – Definizioni.

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla Legge 281/91 e succ. modif. e alla l.r. 16/06, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati tenuti sul territorio comunale a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
Si riconosce altresì la qualifica di animale d'affezione a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che sia detenuto al mero scopo di compagnia, ove non contrasti con le normative vigenti.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.
3. Si definisce "proprietario", "possessore", "detentore", "custode", "padrone" colui il quale detiene, a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, un animale.

Art. 6 - Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune.
2. Le norme previste dai successivi articoli 8 e 9 (modalità di detenzione e custodia di animali, maltrattamento e mancato benessere di animali) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al precedente articolo 5.

Art. 7- Esclusioni.

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a. alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
 - b. alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la sperimentazione animale in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
 - c. alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo é regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - d. alle attività di disinfezione e derattizzazione.

Capitolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 – Modalità di detenzione e custodia di animali.

1. Chi custodisce un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o custoditi a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario ed i proprietari dovranno porre in essere, per quanto possibile, le prescrizioni impartite.

3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute.
5. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
6. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.
7. I proprietari e/o detentori di animali, dovranno assicurare agli animali posti all'esterno un idoneo riparo, che dovrà essere adeguato alle dimensioni dell'animale.

Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali.

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni ed é altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali, come specificato in dettaglio e a mero titolo esemplificativo nei divieti di cui ai commi seguenti del presente articolo.
2. E' vietato custodire gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali caratteristici della loro specie.
4. E' vietato custodire animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere e senza idoneo riparo, custodirli anche per brevi periodi in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori inadeguati o scatole, anche se posti all'interno di appartamenti o di altri locali (anche commerciali) senza luce naturale ed adeguato ricambio d'aria.
5. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
6. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto, di ricovero per cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali osservando le disposizioni di cui all'art. 16; fanno eccezione uccelli e piccoli roditori nonché animali che, per le loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità.
7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; é vietato l'uso di strumenti cruenti (collari elettrici con rilascio di scariche, collari con punte, ecc.) per l'addestramento di qualsiasi tipo di animale.
8. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive.
9. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatto salvo quanto previsto dalle normative nazionali.
10. E' vietata su tutto il territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo, la detenzione di animali colorati artificialmente e la loro vendita.
11. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei vani portabagagli chiusi (ovvero non comunicanti con gli abitacoli) degli autoveicoli.
12. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, siano essi a trazione meccanica o animali e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, stress e danni fisici anche temporanei.
13. E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo. L'effettuazione di giochi pirotecnici all'interno o in prossimità di aree verdi

deve essere comunicata in anticipo al competente Ufficio Diritti Animali (o al Referente per la Tutela Animali) al fine di escludere possibili danni agli animali.

14. E' vietato detenere permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale gli animali; al fine dell'applicazione di tale divieto si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della razza.
15. E' vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità per gli animali di sdraiarsi e rigirarsi; é vietato il trasporto di animali in condizioni di sovraffollamento; gli animali devono essere protetti dagli urti causati dai movimenti del viaggio e protetti dalle intemperie e da forti variazioni climatiche.
16. Gli atti di amputazione del corpo degli animali (quali taglio di coda e orecchie, onisectomia ovvero taglio della prima falange del dito dei gatti, operazioni di recisione delle corde vocali) sono vietati quando motivati da ragioni estetiche e non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica degli stessi, salvo i casi, certificati da un medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per prevenire o guarire malattie.
17. E' vietato custodire animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria. Per il periodo compreso tra i mesi primaverili e quelli estivi é vietato tenere animali in autoveicoli in sosta al sole. E' comunque sempre vietato tenere animali in autoveicoli in sosta per più di 3 ore consecutive.
18. E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
19. E' vietato detenere in parchi o aree verdi pubbliche o private animali in gabbie o spazi angusti.
20. E' vietata la cattura di qualsiasi animale ed altresì vietato danneggiare le loro strutture riproduttive e di rifugio (nidi, tane, covate, formicai, nidi di insetti, ecc), salvo che la loro presenza non sia dimostrata incompatibile con la salute e l'incolumità pubblica.
21. Su tutto il territorio comunale é vietata qualsiasi tipo di sperimentazione su animali per fini tecnologici e scientifici ed anche il loro allevamento.

Art. 10 – Tutela della fauna selvatica

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano la protezione della fauna selvatica, l'esercizio della caccia e della pesca, le normative sanitarie.
2. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al competente Referente Tutela Animali per i controlli che escludano danni agli animali.

Art. 11 – Abbandono e rilascio di animali.

1. E' severamente vietato abbandonare o rilasciare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, nonché uova o forme larvali, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 12 - Avvelenamento di animali.

1. Su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle abitazioni private, é proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia ed alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in

qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate.

Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnala, oltre che ai soggetti previsti dalla legge, al Referente Comunale o alla Polizia Locale indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Art. 13 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune, se non in contrasto con i regolamenti o carta dei servizi delle aziende di trasporto.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani é obbligatorio l'uso del guinzaglio, della museruola al seguito indossata se necessario e di strumentazione idonea alla rimozione delle deiezioni con esclusione dei cani per non vedenti e portatori di handicap; per i gatti é obbligatorio il trasportino.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia, tranne i cani di accompagnamento dei disabili e dei non vedenti. Il servizio taxi, a tale scopo, dovrà essere avvisato alla chiamata e dichiarare o meno la propria disponibilità ad effettuare il trasporto. Gli animali di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono obbligatoriamente ammessi al trasporto se contenuti in apposito trasportino.
6. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 14 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati.

1. E' vietato esibire, durante la pratica dell'accattonaggio, cuccioli di età inferiore ai 6 mesi, animali sofferenti per le condizioni ambientali cui sono esposti, in stato di incuria, di malnutrizione, in precarie condizioni di salute, impossibilitati ad una corretta deambulazione e comunque animali tenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, in caso di recidiva da parte dei detentori, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca a cura degli organi preposti.

Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie, quali mostre, manifestazioni itineranti, sagre, luna-park, lotterie, mercati ecc.

2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
3. La presente norma non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito di iniziative a scopo di adozione, preventivamente comunicate all'Ufficio Diritti Animali (o al Referente).

Art. 16 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali

1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'art. 9 del presente regolamento.
2. La richiesta di autorizzazione sanitaria per la detenzione di animali da parte degli esercizi commerciali va inoltrata agli uffici comunali competenti.
3. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi, all'ingrosso ed al dettaglio, di esporre al pubblico animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, pesci e rettili di cui al successivo comma 4) al di fuori delle seguenti fasce orarie:
periodo invernale: mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
periodo estivo: mattina dalle ore 9.00 alle ore 11.00 – pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 20.00;
4. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua, di cibo e di lettiera.
5. Quando non esposti, gli animali devono essere contenuti in gabbie con misure non inferiori a quelle previste nel successivo art. 18. Il fondo delle gabbie dovrà essere di materiale tale da impedire il ferimento delle zampe dell'animale stesso.
6. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 39 del presente regolamento.
7. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, contestualmente alla domanda di permesso dovranno indicare l'orario di esposizione degli animali posti in vendita, orario che non potrà superare le cinque ore totali; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 39 relativo alle dimensioni delle gabbie.
8. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
9. E' vietata l'esposizione di animali vivi in tutti quegli esercizi commerciali non autorizzati per il commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti, pub ecc.) con la sola esclusione di acquari contenenti esclusivamente pesci. In ogni caso gli acquari non possono essere collocati in ambienti esposti a forti rumori e a repentini mutamenti di luce.

Art. 17 – Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. E' vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di qualsiasi tipo di animale. Il divieto di cui sopra si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, ad eccezione di quelle senza fine di lucro autorizzate dal Sindaco.

2. Ogni domanda volta ad ottenere a qualunque titolo l'autorizzazione a manifestazione con la presenza di animali dovrà essere sottoposta all'attenzione del Referente per la tutela degli animali per l'acquisizione del relativo parere.
3. Per quanto concerne i circhi con animali di cui al comma 1, é consentito l'attendamento esclusivamente nel rispetto dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza alla Legge n. 426 del 9 dicembre 1998.
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.

Art. 18 – Rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d'affezione per esposizioni e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore.

Per il rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d'affezione in esposizioni e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore che prevedono la gestione diretta e continuativa di animali, l'Amministrazione Comunale recepisce le "Linee Guida" predisposte dall'ASL competente per territorio (laddove presenti). Inoltre

1. Per effettuare un'esposizione o manifestazione con animali d'affezione é necessario richiedere preventivamente l'autorizzazione all'Ufficio Diritti Animali (o, in alternativa: al Referente), almeno 30 giorni prima della data fissata per l'apertura, integrando la domanda con una dettagliata relazione tecnico-descrittiva che preveda anche l'impegno incondizionato ad ottemperare alle prescrizioni di cui al presente regolamento e l'ora di arrivo e che preveda un elenco descrittivo degli animali con indicazione della specie e della razza;
2. Il sopraccitato Ufficio (o Referente) trasmetteranno, per competenza, l'intera documentazione ai Servizi Veterinari dell'ASL competente per territorio, che prenderanno in esame gli atti per il relativo Nulla Osta Sanitario indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco;
3. Inoltre, in sede autorizzativa e prima dell'inizio della mostra, le verifiche preliminari devono accertare obbligatoriamente che:
 - a) il richiedente sia in possesso della specifica autorizzazione ad esercitare attività di mostra viaggiante rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Spettacolo in base alla Legge 337/68 (Circhi);
 - b) lo stato di detenzione degli animali sia conforme alle vigenti disposizioni di legge, nonché a quelle del presente regolamento.
4. E' obbligatorio sopralluogo da parte degli operatori del Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio; per il controllo da parte delle competenti autorità i titolari di mostre o spettacoli viaggianti devono allegare alla domanda di autorizzazione:
 - a) piantina della mostra con numerazione e disposizione dei recinti predisposti;
 - b) elenco degli animali con la loro esatta dislocazione in recinti numerati nonché col numero di identificazione e dei trattamenti sanitari eseguiti;
 - c) "piano operativo" in cui saranno illustrate le modalità di pulizia dei ricoveri e dello smaltimento dei rifiuti. Andrà altresì indicata la tipologia di alimento e l'ora della somministrazione;

Tali documenti dovranno essere consegnati, almeno 7 giorni prima dell'arrivo, al Comune ed al Servizio Veterinario della ASL per la predisposizione di opportuni controlli;

5. I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta, in conformità con quanto disposto dalla Legge 189/2004.

In particolare per i cani ed i gatti si applicano i seguenti parametri dimensionali:

CANI	Da 1 a 5 soggetti	Più di 5 soggetti
Adulti taglia grande	4 mq. cadauno	3 mq. cadauno
Adulti taglia media	2,5 mq. cadauno	2 mq. cadauno
Cuccioli dai 5 mesi in su e adulti taglia piccola	1,5 mq. cadauno	1 mq. cadauno

GATTI	Dimensioni per soggetto
Cuccioli di 5 – 6 mesi	0,5 mq.
Adulti	1 mq.

Non é permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di razze della stessa specie incompatibili tra di loro; é altresì vietata la detenzione in solitudine di cuccioli ed animali gregari.

6. In particolare per i cani, durante il periodo di svolgimento dell'esposizione o fiera, andrà assicurata da parte degli organizzatori la regolare uscita giornaliera dai box onde consentire il necessario movimento;
7. Ogni animale dovrà disporre di adeguato quantitativo di acqua fresca e pulita da bere;
8. Le gabbie per i gatti dovranno essere munite di apposito contenitore per escrementi;
9. Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo o di posatoi onde potersi rifugiare ed é fatto assoluto divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna;
10. Il pavimento di ogni box non deve essere a rete e deve essere costituito da materiali lavabili, tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature od altre asperità che possano creare danneggiamento. Detto pavimento deve essere sollevato dal terreno di almeno 15 cm. ed essere costruito in modo da impedire la dispersione al suolo;
11. I recinti e le gabbie degli animali esposti debbono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive (catenelle, cavalletti ecc.) poste a distanza sufficiente da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali;
12. Durante i mesi invernali ed estivi e qualora il clima lo richieda, le strutture espositive debbono essere riscaldate/ventilate in modo adeguato e proporzionale al numero degli animali;
13. E' vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti o luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento, onde non costituire sovraeccitamento e stress degli animali esposti;
14. Tutti i cani oggetto di esposizione dovranno essere tatuati o muniti di identificativo e scortati dal previsto certificato (o del libretto sanitario) al fine di comprovarne la provenienza e la proprietà;
15. Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore a 120 giorni; per le altre specie non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche in presenza dei genitori;
16. E' fatto divieto di porre in vendita gli animali oggetto di esposizione e di pubblicizzare in qualsiasi modo la vendita presso allevamenti, pensioni o strutture varie. Tale divieto dovrà essere specificatamente previsto in appositi avvisi al pubblico e realizzati a cura del titolare della fiera.

17. Gli animali esposti, specie cani e gatti, debbono essere stati preventivamente sottoposti ad un piano vaccinale per tutte le malattie trasmissibili previste. Allo scopo necessiterà il corredo di idonea certificazione sanitaria, stilata in data non anteriore ai 10 giorni, che attesti lo stato di buona salute; per le mostre zootecniche, il libretto sanitario del soggetto con l'indicazione chiara della data di nascita, razza, proprietario ed identificativo;
18. Oltre al controllo sanitario della ASL, l'organizzatore dovrà garantire la presenza di un veterinario libero professionista che possa assicurare la perfetta cura e detenzione degli animali;
19. E' fatto obbligo ai titolari di esposizione di indicare il numero di animali presenti;
20. Nell'ambito della struttura organizzata deve essere realizzato un reparto isolamento, dotato di gabbie e attrezzature, onde poter ricoverare gli animali che dovessero presentare sintomi di malattia, dietro specifica richiesta del Servizio Veterinario della ASL;
21. E' vietato introdurre nell'ambito della mostra animali di proprietà non iscritti a catalogo;
22. E' vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie. E' necessaria opportuna cartellonistica a riguardo, realizzata e posizionata a cura degli organizzatori;
23. L'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere tempestivamente segnalato al servizio veterinario della ASL. Le spoglie animali dovranno essere smaltite in base alle vigenti normative (D.Lvo n. 508/92);
24. Particolare riguardo va riportato nella verifica degli animali esotici detenuti ai sensi della Legge 150/92 e del Decreto 19.4.96 che stabilisce: "L'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute pubblica e di cui é prevista la detenzione" (G.U. 232 del 3.10.96) secondo cui il proprietario deve esibire l'avvenuta denuncia di detenzione alla Prefettura di residenza.
25. Gli animali dovranno essere movimentati esclusivamente con mezzi autorizzati ai sensi di legge, che potranno essere ispezionati dai medici veterinari dell'ASL dietro semplice richiesta verbale ed in qualsiasi momento. E' fatto divieto di stabulare animali di qualsiasi specie all'interno degli automezzi di trasporto per tutta la durata della mostra. L'Ufficio Diritti Animali (o il Referente per la tutela degli animali) potrà richiedere ispezioni a sorpresa ai soggetti preposti alla verifica dell'osservanza del presente regolamento per constatare lo stato di salute psico-fisica degli animali.
Necessita verificare se il trasporto fino al luogo di destinazione é stato o sarà superiore ai 50 Km., nel rispetto del D.Lvo 30.12.92 n. 532 (protezione degli animali durante il trasporto – Dir. Cee 91/628). Il trasportatore deve essere iscritto per tale compito alla ASL di residenza ed avere un "ruolino di marcia" del trasporto con luoghi e tempi.

Art. 19 – Pet therapy – Attività curative umane con impiego di animali in case di riposo/ospedali/scuole

1. Il Comune di San Zenone al Lambro riconosce validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie, quali ad esempio la depressione negli anziani, e incoraggia nel suo territorio, collaborando con Associazioni specifiche, tali attività di cura, riabilitazione ed assistenza.
2. Nelle case di riposo per anziani e ospedali é permesso l'accesso di animali domestici, previo accompagnamento degli addetti alle iniziative di pet-therapy (pet-partner) e/o dei proprietari degli animali.
3. Il competente Ufficio Diritti Animali (o il Referente) dispone la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.
4. Il personale addetto alla pet-therapy, o chi conduce l'animale nella casa di riposo/struttura ospedaliera/scuola, dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.

5. Il Comune riconosce e promuove, altresì, le attività didattico-educative presso le scuole che prevedano la presenza di animali all'interno della struttura, pur sempre accompagnati dal personale addetto alle iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale.
6. A condurre le attività di pet-therapy dovranno essere persone che dimostrino di avere conseguito titolo di studio allo scopo.
7. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) é vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
8. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, tra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche, stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
9. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA all'interno di scuole, ospedali e strutture pubbliche, devono provenire prioritariamente da canili e rifugi pubblici e privati o da allevamenti per fini alimentari. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di privati e/o associazioni ed escludendo per gli animali da reddito la macellazione.

Art. 20 - Inumazione di animali.

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti é consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia di piccola taglia , previo consenso del Referente per la Tutela degli Animali, in terreni privati o in aree individuate allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1774/2002.

Art. 21 – Destinazione di cibo per animali

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 “Disposizioni in materia ambientale”, le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

Art. 22 - n.a.

Capitolo IV - CANI

Art. 23 - Attività motoria e rapporti sociali.

1. Chi custodisce un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani custoditi in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 25.

4. E' vietato custodire cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà, infine, essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagno d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
5. L'Amministrazione comunale promuove o patrocina iniziative destinate ad informare i proprietari di cani affinché garantiscano ai propri animali un'adeguata attività motoria ponendo in evidenza i rischi connessi, con particolare attenzione ai cani tenuti in appartamento o custoditi in recinto.
6. I possessori di animali detenuti in aree esterne di proprietà privata, quali giardini o aree industriali, dovranno provvedere affinché l'animale non arrechi disturbo in particolar modo durante le ore notturne, ovvero dalle 22,00 alle 06,00; inoltre, devono procedere alla pulizia delle deiezioni prodotte dall'animale in modo che lo stesso non debba viverci in contatto e che le deiezioni non causino fetore.
7. Il proprietario deve provvedere all'iscrizione obbligatoria all'anagrafe canina regionale entro 15gg. dal momento in cui entra in possesso del cane . E' obbligatoria la segnalazione di tutti gli eventi che determinano variazioni nei dati presenti all'anagrafe.

Art. 24 - Divieto di detenzione a catena.

1. E' vietato detenere cani legati o a catena, salvo che momentaneamente per brevissimi periodi e per provate esigenze di sicurezza. E' permesso altresì detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. La lunghezza della catena dovrà consentire al cane di raggiungere il riparo e le ciotole dell'acqua e del cibo. I soggetti detenuti nelle condizioni sopra citate devono comunque poter essere slegati almeno due volte al giorno.

Art. 25 - Dimensioni dei recinti.

1. Per i cani custoditi liberi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15, fatti salvi i canili pubblici e privati e i rifugi delle associazioni riconosciute, che devono comunque garantire box adeguati alla taglia e alle caratteristiche del cane; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6. All'esterno dei recinti dovranno essere affissi, a cura del proprietario, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane.
2. I cani devono essere custoditi in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia del cane, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbibile (es.: piastrelle, cemento), antisdrucchiolo, non devono esservi ristagni di liquidi, le feci devono essere asportate quotidianamente. Il box deve essere riparato dai venti dominanti ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale. Il ricovero (cuccia) deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie, deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettante, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto.

Art. 26 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore é consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo le aree successivamente precisate al comma 4.
2. Per i cani di qualsiasi taglia é fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio.
I cani morsicatori hanno l'obbligo di indossare la museruola.
3. E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore dell'animale é comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.
4. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
5. In deroga al Regolamento di Polizia Cimiteriale, ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore é consentito l'accesso in tutti i cimiteri purché muniti di guinzaglio ed eventuale museruola se necessario.
6. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.

Art. 27 - Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.

Art. 28 - Obbligo di raccolta delle deiezioni.

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree di sguinzagliamento per cani di cui al precedente articolo.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni. Questa norma non si applica agli animali per guida non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap e da essi accompagnati.
4. I proprietari sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini portarifiuti o nei contenitori dedicati.

Art. 29 - Accesso negli esercizi pubblici e negli Uffici Comunali.

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune (individuati ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio comunale, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti e la differente volontà del gestore di tali esercizi o locali, da

manifestarsi tramite appositi avvisi di divieto di accesso affissi in corrispondenza dell'ingresso degli stessi.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali in esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che eventuale museruola se necessario, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. Al fine di dare un maggiore servizio alla propria clientela, il titolare del pubblico esercizio di cui al comma 1, che abbia vietato l'accesso dei cani all'interno degli stessi, ha facoltà (comunque consigliata) di dotarsi di adeguate soluzioni esterne, delle quali deve essere data semplice comunicazione alla Polizia locale, avendo cura che la soluzione esterna suddetta garantisca l'animale da pericoli e non consenta la fuga dell'animale stesso.
4. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.
5. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.

Art. 30 – Anagrafe canina - Smarrimento – Rinvenimento – Affidato.

1. Il proprietario, possessore o detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscrivere all'anagrafe canina il proprio cane entro 15 giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita.
2. In caso di cessione definitiva, chi cede il cane è tenuto a farne denuncia all'anagrafe canina entro quindici giorni dall'evento. Il nuovo proprietario è comunque tenuto ad adempiere agli obblighi di cui al comma 4.
3. Il proprietario, possessore o detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro quindici giorni dall'evento.
4. All'atto di nuova iscrizione all'anagrafe canina dovrà essere eseguita l'identificazione del cane con l'inserimento indolore del microchip. Se per qualsiasi motivo il vecchio sistema di identificazione (tatuaggio) dovesse risultare illeggibile, il proprietario, possessore o detentore dovrà provvedere all'applicazione indolore del microchip identificativo.
5. La notifica del ritrovamento di un cane al proprietario, possessore o detentore, comporta l'obbligo del suo ritiro entro 5 giorni e del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure ed il mantenimento presso il canile.
6. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio Veterinario ASL, alla Polizia locale, all'Ufficio Diritti Animali (o al Referente).
7. La scomparsa per qualsiasi causa del proprio cane deve essere comunicata entro le 48 ore successive alla Polizia locale e al canile sanitario dell'ASL del Comune ove si è verificato l'evento.
8. E' fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani applicare al collare dell'animale una medaglietta ben visibile ove sia riportato almeno un recapito telefonico del proprietario o detentore (*).
9. Gli animali non possono essere dati in affidato, anche temporaneo, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.

() N.B. Norma non prevista dalla legge regionale, ma molto utile alla prevenzione del randagismo*



Capitolo V - GATTI

Art. 31 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat – dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.)
2. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara", anche detto "tutore di colonie feline".
5. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e no, edificato e no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Art. 32 - Compiti dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'Amministrazione Comunale.

1. Il Comune e l'Azienda Sanitaria Locale provvedono, in collaborazione con le Associazioni animaliste ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria Locale che dalle associazioni di volontariato appositamente incaricate.

Art. 33 - Colonie feline e gatti liberi.

1. Le colonie feline sono considerate dal Comune "patrimonio bioculturale" e sono pertanto tutelate. Il Comune, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dall'Azienda Sanitaria Locale e dal Referente per la Tutela degli Animali, con la collaborazione delle Associazioni e/o dei cittadini abilitati. Tale censimento deve essere periodicamente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti sia in merito alle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il Referente, la competente Unità Operativa Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria Locale e la competente Associazione animalista, ed esclusivamente per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie.
4. È vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi nonché asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione e cura (ciotole, ripari, cucce ecc.)

Art. 34 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.

1. I privati e le associazioni di volontariato che intendono gestire una colonia felina devono darne comunicazione al competente Ufficio comunale. Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale; nelle aree pubbliche in concessione deve essere permesso il passaggio, sempre per il medesimo scopo. Il Comune, con apposita segnaletica, provvede a tabellare le colonie di gatti che vivono in libertà al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di aree soggette a protezione e vigilanza da parte dell'Autorità Comunale, nella specie del Comando della Polizia Municipale e degli altri Enti Pubblici preposti;
2. L'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata é subordinato al consenso del proprietario che tuttavia, in caso di divieto di accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i/le gattari/e sottopongono e demandano all'Ufficio Diritti Animali (o, in alternativa, al Referente) ed alle autorità competenti le problematiche individuate, i quali con gli strumenti definiti dalla legge promuoveranno le azioni necessarie.
3. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.
4. I/le gattari/e potranno rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
5. Sulle aree pubbliche é permesso il posizionamento di cucce e/o mangiatoie per gatti esclusivamente da parte del personale dell'Ufficio Diritti Animali (o, in alternativa: del Referente per la Tutela Animali), in collaborazione con le Associazioni animaliste e con i/le gattari/e. Le suddette cucce e/o mangiatoie devono essere posizionate in modo tale da permettere il passaggio di mezzi di locomozione nelle aree viabili e di carrozzine per disabili sui marciapiedi.
6. E' proibita la rimozione delle cucce e/o mangiatoie di cui al comma precedente da parte dei cittadini.
7. Il Comune, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali da affezione. Si evidenzia ai cittadini che la presenza di persone zoofile che si occupano dei gatti rappresenta garanzia di animali in buona salute e controllati dal punto di vista demografico. Non deve essere operata pertanto alcuna criminalizzazione generalizzata verso chi si occupa dei gatti liberi che hanno trovato il loro habitat in aree condominiali. Si ricorda, inoltre, che il gatto, anche se ben nutrito, resta il principale antagonista dei topi.

Art. 35 – Cantieri

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline, debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione, ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine l'Ufficio Diritti Animali (o, in alternativa: il Referente), d'intesa con l'ASL, potranno collaborare per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
2. Tale collocazione, di norma, deve essere ubicata in una zona adiacente il cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita ai/le gattari/e, od in alternativa a persone incaricate dalla Pubblica

Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali;

3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

Art. 36 – Custodia dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, é fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

Capitolo VI – RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI

Art. 37 – Modalità di detenzione e misure delle gabbie.

1. Conigli.
I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso.
E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.
Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.
E' vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.
La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti é fissata in 0,5 mq., con un'altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 mq per ogni ulteriore esemplare.
2. Furetti.
Le gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 0,5 metri quadri, con un'altezza minima di 80 cm. fino a due esemplari.
E' vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e devono essere loro garantite un numero congruo di uscite giornaliere.
3. Piccoli roditori.
Le gabbie per le cavie, i criceti e per gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di 0,24 metri quadri, con un'altezza minima di 30 cm, fino a due esemplari, con un incremento di 0,12 metri quadri per ogni ulteriore coppia.
Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all'animale un volume minimo pari a 0,54 metri cubi, con una dimensione di base minima di 0,25 metri quadri.
4. Per le specie non indicate é comunque necessario assicurare condizioni di detenzione compatibili con le loro caratteristiche etologiche.

Capitolo VII - VOLATILI

Art. 38 - Detenzione di volatili.

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, devono essere preferibilmente tenuti in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre puliti e riforniti.
3. E' vietato tenere volatili legati al trespolo.
4. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
5. È consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di volatili da cortile. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica e il benessere degli animali. I volatili di giorno devono poter pascolare e razzolare in un' area all'aperto e di notte devono disporre di un ricovero chiuso, contenente abbeveratoio, mangiatoia e posatoio.
6. E' fatto assoluto divieto di lasciare permanentemente all'aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici .
Strappare o tagliare le penne, amputare ali o arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche, nel qual caso il medico veterinario che effettuerà l'intervento dovrà attestare per iscritto la motivazione, da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione ad altri; il presente comma non si applica ai Centri di Recupero animali selvatici.

Art. 39 - Dimensioni delle gabbie.

1. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere quantomeno la completa estensione del corpo senza contatto con le pareti e l'estensione alare completa .
2. Un unico e ben posizionato sostegno può essere adeguato se il volatile può stare in piedi sul sostegno senza che la testa tocchi il soffitto della gabbia e allo stesso tempo la coda non tocchi il fondo della gabbia. In ogni caso due sostegni, uno ad ogni estremità della gabbia, devono essere forniti a tutte quelle specie che preferiscono volare o saltare all'arrampicarsi (come a titolo di esempio i canarini, i fringillidi, ecc.). I sostegni devono essere posizionati in modo da impedire contaminazioni dovute a caduta di escrementi nell'acqua e nel cibo, e anche per prevenire che le code degli uccelli vengano a contatto con la mangiatoia e abbeveratoio.
3. Escludendo i bisogni specifici di coppie per la riproduzione o uccelli specifici per le caratteristiche individuali, i seguenti sono i minimi spazi necessari per un singolo esemplare. Le misure si riferiscono allo spazio vitale, escludendo eventuali sostegni ornamenti o spazi sotto la grata del fondo. Le misurazioni dei volatili sono da intendersi dalla punta della coda alla testa

Volatili da 20 cm o meno di lunghezza dalla punta della coda alla sommità del capo

Grandezza minima gabbia: 27 dm³ (circa 30x30x30 cm)

Esempi: Fringuelli, Canarini, Cocorite, Inseparabili, alcuni piccoli Parrocchetti, ecc.

Volatili da 21 cm a 30 cm di lunghezza dalla punta della coda alla sommità del capo

Grandezza minima gabbia: 90 dm³ (circa 45x45x45 cm)

Esempi: piccoli Conuri, Pionus, Calopsitte, ecc..

Volatili da 31 cm a 60 cm di lunghezza dalla punta della coda alla sommità del capo

Grandezza minima gabbia: 160 dm³ (circa 50x 65x50 cm)

Esempi: Pappagalli cenerini, specie piccole di Ara e di Cacatoa, Amazzoni, Parrocchetti ecc.

Volatili da 61 cm a 90 cm

Grandezza minima gabbia: 540 dm³ (circa 60x 100x90 cm)

Esempi: Ara, Cacatoa, piccoli Tucani ecc.

Volatili da 91 cm a 115 cm

Grandezza minima gabbia: 1,2 m³ (circa 90x150x150cm)

Esempi: Ara, grandi Tucani ecc.

4. Quando i volatili vengono tenuti in gruppi, le dimensioni della gabbia devono aumentare per soddisfare i bisogni di tutti gli uccelli. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere al singolo uccello di appollaiarsi comodamente sul sostegno, muovere la coda e allargare le ali senza dover toccare un lato della gabbia o un altro volatile. Nella stessa gabbia é consentita la stabulazione solo di specie compatibili.

Art. 40 – Della popolazione di Columba livia var. domestica

1. Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi:
 - pulizia e disinfezione delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
 - interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi.Ogni intervento dovrà rispettare le regole di non maltrattamento degli animali.
2. Il Comune, in caso di eccessiva proliferazione della popolazione di Colomba Livia, adotterà metodi di controllo incruenti (per esempio, somministrazione di mangime medicato) per contenerne la riproduzione.

Art. 41 – Protezione dei nidi

1. E' vietato danneggiare o distruggere i nidi degli uccelli durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, fatto salvo per lavori edili autorizzati purché eseguiti in tempi diversi dalla stagione riproduttiva. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà segnalare la presenza di eventuali nidi all' Ufficio Diritti Animali (o al Referente).
2. E' vietata l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli, tranne nei casi di assoluta necessità, in cui il proprietario dovrà segnalare la presenza di eventuali nidi all' Ufficio Diritti Animali (o al Referente).
3. I nidi di rondine, balestruccio e rondone sono protetti ed é vietata a chiunque la distruzione. Deroghe sono ammesse (in caso di demolizioni, restauri o ristrutturazioni) al di fuori del periodo di nidificazione, previa autorizzazione degli Assessorati competenti .

Capitolo VIII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 42 – Ittiofauna.

1. E' fatto divieto di:
 - lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
 - porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;

- detenere per qualsiasi motivo l'ittiofauna viva fuori dall'acqua, anche se posta sopra il ghiaccio e/o impianto refrigerativo, ad esclusione dei molluschi;
2. Le norme di cui al presente articolo sono da ritenersi valide sia per le attività commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini.

Art. 43 – Detenzione di specie animali acquatiche.

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti preferibilmente in coppia.

Art. 44 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a tre litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 45 – Tartarughe acquatiche.

1. E' fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale o nell'ambiente.

Capitolo IX - EQUIDI



Art. 46 – Equidi.

1. Oltre a quanto previsto al precedente Cap. 3, gli equidi dovranno essere custoditi in ricoveri dotati delle minime dimensioni di seguito riportate:

		BOX	POSTA
Equidi da corsa		3 m. x 3.5 m.	
Equidi selezionati da riproduzione	Stalloni e fattrice	3 m. x 3.5 m.	
	Fattrice + redo	4 m. x 4 m.	
Equidi da sella, da turismo, da macello a fine carriera	Taglia grande (equidi "pesanti" o da traino)	3 m. x 3.5 m.	2.20 m . x 3.5 m.
	Taglia media (equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche)	2.5 m. x 3 m.	1.8 m. x 3 m.
	Taglia piccola (equidi di altezza al garrese inferiore a 1,45 m. – pony-)	2.2 m. x 2.8 m.	1.6 m. x 2.8 m.

2. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3.00 m. di media (2.50 m. per i cavalli di taglia piccola).
3. E' fatto assoluto divieto custodire i cavalli sempre legati in posta.
4. Possono essere concesse deroghe alle predette dimensioni minime nel caso in cui il cavallo disponga giornalmente di spazi ulteriori.
5. Qualora gli equidi siano tenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo (tettoia).
6. La detenzione non conforme ai parametri di cui sopra può essere autorizzata dal Comune su parere dei Servizi Veterinari della ASL, in seguito a motivata richiesta.
7. Gli equidi devono avere sempre acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente (fieno di base e cereali).
8. E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
9. I cavalli tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambettatura giornaliera.
10. I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.
11. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano;
12. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui: *a)* la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato; *b)* il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono; *c)* il Servizio Veterinario dell'ASL verifichi lo stato di salute e l'identità degli animali.
13. I cavalli non possono essere tenuti in giardini o cortili del centro paese o in recinti negli insediamenti urbani.

Capitolo X - PICCOLA FAUNA

Art. 47 – Tutela della piccola fauna.

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979, recepita con Legge 06.08.1981 n.503, nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21.05.1992, recepita con DPR 08.09.1997, n.357 e successive integrazioni, nonché nella Legge n.157/92, il Comune tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono:
 - a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi
 - b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili
 - c) tutti i mammiferi, ad eccezione di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, a norma dell'art. 2.2 della Legge 157/92
 - d) tutti i crostacei di specie autoctone
 - e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.
 E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed é vietato detenere chiroterri (pipistrelli) di specie autoctone.

3. Sono vietate l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto . Oggetto di tutela sono anche le uova e le forme larvali delle specie sopra elencate.
4. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 2, é obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare all'Ufficio competente per la tutela degli animali.

Capitolo XI - ANIMALI ESOTICI

Art. 48 – Tutela degli animali esotici.

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. Il commercio e la detenzione di animali esotici, anche se provenienti da riproduzioni in cattività, appartenenti alle specie di cui legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973) sono disciplinati dalla Legge 7 febbraio 1992 n. 150.
3. I possessori di animali esotici la cui detenzione non sia vietata sono tenuti a presentare denuncia di detenzione al Comune per il tramite del Servizio veterinario ASL territorialmente competente, allegando alla propria denuncia le certificazioni e gli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
4. La denuncia di detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell' animale in stato di cattività .
5. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l' alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
6. L' allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.
7. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della unità sanitario locale territoriale competente.
8. L' autorizzazione é valida esclusivamente per l' allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
9. In caso di cessazione dell' attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.
10. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione é tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
11. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario dell' ASL competente per territorio.
12. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell'ASL accertare:
 - a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all' allevamento per il commercio ed al commercio;

- b) che i ricoveri e/ o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.
13. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all' atto dell' autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l' emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero.

Cap. XII – CANILI, GATTILI

Art. 49 – Cessione del proprio cane e/o gatto al Comune

1. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del cane e/o del gatto, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, può chiedere al Sindaco l'autorizzazione a consegnarlo temporaneamente o definitivamente presso il canile rifugio convenzionato con il Comune.
2. Nella domanda di cui al comma precedente devono essere indicate la cause che impediscono la detenzione dell'animale e allegati i documenti probatori; il Sindaco si pronuncia sulla domanda entro 30 giorni, indicando eventualmente la quota di spese di mantenimento a carico del cedente.
3. Nel caso di cessione definitiva, al momento della consegna, il proprietario, possessore o detentore deve sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia all'animale stesso, in modo che l'animale possa essere ceduto a terzi in adozione.
4. In caso di morte del proprietario, ove gli eredi rinuncino alla proprietà dell'animale, il Comune provvede a proprie spese al ricovero dell'animale presso la struttura convenzionata.
5. La disposizione di cui al comma 4 non é valida nel caso in cui sia stata ereditato l'immobile o appartamento al cui interno o nelle cui pertinenze gli animali vivevano in precedenza, o altro bene di equivalente valore..
6. Nel caso previsto dal comma precedente gli eredi dovranno occuparsi del mantenimento e dell'accudimento degli animali rimasti soli, osservando tutte le disposizioni del presente regolamento; in questo caso l'eventuale rinuncia alla detenzione dell'animale a favore del Comune avviene in forma onerosa e determinata in una cifra pari alla moltiplicazione del periodo di ulteriore vita presunta degli animali, stabilito dai Veterinari pubblici, per la cifra giornaliera spesa dal Comune al momento della cessione.

Art. 50 - Adozioni e sterilizzazioni.

1. Qualsiasi struttura convenzionata con il Comune che ospiti cani e gatti dovrà facilitarne il più possibile l'adozione da parte di privati.
2. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti possono essere effettuati presso il canile convenzionato con il comune o presso altre strutture gestite da associazioni animaliste. Per tale pratica l'Ufficio competente per la tutela degli animali adotterà un apposito modulo .
3. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma, é obbligatoria nei canili pubblici e privati convenzionati ad esclusione degli allevamenti iscritti al relativo Albo della Regione.

Capitolo XIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51 - Sanzioni.

1. Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689, per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia ed in particolare quanto già previsto dalla Legge 20/07/2004 n° 189 di modifica del codice penale:
 - a. Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8 (commi da 1 a 5 e 7) art. 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 35, 36, 46, 47, 48 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 250,00.
 - b. Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8 (comma 6), 14, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 44, 45, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 100,00.
 - c. Per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 30 (commi da 1 a 6) si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 21 della legge regionale 16/2006.
2. Ai sensi della Legge 2.6.88 n. 218, la mancanza di atto autorizzativo di cui all'art. 18, ovvero la mancata attuazione della normativa prevista dal disposto del predetto articolo, comporterà l'immediata sospensione della manifestazione per il contravventore e l'applicazione della sanzione di €300,00.
3. Al fine di assicurare una corretta e puntuale applicazione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio competente per la tutela degli animali, in collaborazione con la Polizia Locale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare, con periodicità almeno annuale, di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

Art. 52 – Utilizzo degli introiti delle sanzioni.

1. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente articolo é del Comune in cui si verifica l'infrazione.
2. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo dovranno essere acquisiti al bilancio comunale e destinati ad attività inerenti la tutela degli animali.

Art. 53 - Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, le Guardie Ecologiche Volontarie, le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali e delle altre Associazioni riconosciute, nonché in generale tutti gli ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e gli Enti ed Organi preposti al controllo.

Art. 54 – Danni al Patrimonio Pubblico

1. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio Pubblico in conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali, l'Amministrazione Comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato.

Art. 55 – Collaborazione con Associazioni.

1. Per particolari problematiche non contemplate dal presente Regolamento potranno, per i singoli casi, essere consultate le Associazioni animaliste, protezionistiche ed ambientaliste riconosciute ed operanti sul territorio a livello nazionale e locale.

Art. 56 – Integrazioni e modificazioni.

1. Il presente Regolamento potrà essere successivamente modificato od integrato al fine di uniformarlo ad eventuali future normative provinciali, regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali d'affezione.

Art. 57 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali oltre che all'Ordinanza n.48/04 del 12/11/2004

Art.58 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

Art.59 – Adeguamenti

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le Strutture e le attività già in essere hanno l'obbligo di conformarsi alle norme dello stesso.